



NOI PROTEGGIAMO I VOSTRI DIRITTI
ROLAND TUTELA LEGALE



G. Notizie di Reato Mod. 21



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di

AVVISO ALL'INDAGATO
DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
- art. 415 bis c.p.p. -
DECRETO DI NOMINA E COMUNICAZIONE
DEL DIFENSORE D'UFFICIO
- artt. 97 C.P.P. 28, 29 D.Lv. 271/89 -
INFORMAZIONE DI GARANZIA E SUL DIRITTO DI DIFESA
- artt. 260 e 260 bis c.p.p. -

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO
IL TRIBUNALE DI

Per copia conforme all'originale

con uso in giudizio ed esecuzione

Assunto: 00/10000000

CANCELLIERE 83



PENALE – INFORTUNIO SUL LAVORO - 2

in ordine ai seguenti fatti

Capo A) del delitto di cui all'art. 40, comma 2, 589, comma 2, del codice penale poiché per colpa cagionava la morte dell'operaio avendo l'obbligo giuridico di impedire il predetto evento in qualità di Presidente e Amministratore Delegato della società di capitali " " e, pertanto, di datore di lavoro.

Morte sopraggiunta mentre " " lavorava nello scavo eseguito lungo il tratto ricompreso tra i muri andatori e le contigue spalle del nuovo cavalcavia ferroviario, lato Est, il rilevato della vecchia sede della " " lato Ovest, e il provvisorio muro di sostegno lato Sud-Ovest per verificare le quote del fondo scavo e di imposta del tubolare che andava posato per la realizzazione dell'opera di attraversamento idraulico oggetto della perizia di variante tecnica di seguito specificata; evento cagionato dal franamento della scarpata del rilevato stradale, concomitante al collasso della sottostante parete dello scavo, che determinava il repentino distacco di circa 80 metri cubi di terra, per un peso di circa 160 tonnellate, che investendolo gli provocava un'asfissia acuta, conseguenza diretta dell'immobilizzazione forzata del torace per seppellimento.

Colpa generica consistita in negligenza, imperizia e imprudenza nonché specifica consistita nell'aver omesso di effettuare, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, la valutazione, ex art. 4, comma 1, D.Lgs 626/1994, dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori della società " " impiegati nel cantiere di ampliamento e ammodernamento della " "

tronco compreso tra il Km " " - relativi alla esecuzione dei lavori di scavo; in particolare, per avere omesso di valutare il rischio del seppellimento e, di conseguenza, per avere elaborato il piano operativo per la sicurezza (P.O.S.) di cui all'art. 4, comma 2 lett. a) del citato decreto in maniera incompleta, nella specie, mancante: a) della rilevazione del seppellimento nelle fasi di lavorazione degli scavi - pure previsto nel P.S.C. (pag. 24, 25) - della sua possibilità, frequenza e gravità del conseguente danno considerate le caratteristiche del terreno in posto, le modalità di esecuzione dei lavori, le condizioni al contorno dello scavo (quali il traffico stradale, il passaggio di convogli ferroviari); b) dell'individuazione delle relative e adeguate misure di prevenzione e di protezione, di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) del citato decreto, quali, la pendenza dello scavo in base alle caratteristiche del terreno, le armature di sostegno alle pareti - pure previste in termini generali dal P.S.C. (pag. 234) - tutti adempimenti non delegabili a norma dell'art. 1, comma 4-ter del predetto decreto.

Ancora, colpa specifica consistita nell'aver omesso di rielaborare, ex art. 4, comma 7, D.Lgs. 626/1994, la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori della società " " , di cui all'art. 4, comma 1, D.Lgs 626/1994 - impiegati nel cantiere di ampliamento e ammodernamento della " " - , compreso tra il Km " " , nonostante l'intervento di modifiche significative ai fini della sicurezza e della salute dei predetti lavoratori consiste nell'opera di attraversamento idraulico oggetto della perizia di variante tecnica del " " contraddistinta dall'identificativo alfanumerico "I1" che prevedeva il posizionamento, parallelamente alla spalla Ovest del sopra menzionato cavalcavia ferroviario, di un tubolare tipo "finsider" da 1500 mm di diametro; di conseguenza, nell'aver omesso di rielaborare il piano per la sicurezza (P.O.S.) di cui all'art. 4, comma 2 lett. a) del citato decreto, nonostante l'intervento delle predette modifiche.

Capo B) della contravvenzione di cui agli artt. 4, comma 2 e 89 comma 1 del DLgs. 626/1994 per avere elaborato il piano operativo per la sicurezza (P.O.S.) di cui all'art. 4, comma 2 lett. a) del citato decreto in maniera incompleta, nella specie, mancante: a) della rilevazione del seppellimento nelle fasi di lavorazione degli scavi - pure previsto nel P.S.C. (pag. 24, 25) - , della sua possibilità, frequenza e gravità del conseguente danno considerate le caratteristiche del terreno in posto, le modalità di esecuzione dei lavori, le condizioni al contorno dello scavo (quali il traffico stradale, il passaggio di convogli ferroviari); b) dell'individuazione delle relative e adeguate misure di prevenzione e di protezione, di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) del citato decreto, quali, la pendenza dello scavo in base alle caratteristiche del terreno, le armature di sostegno alle pareti - pure previste in termini generali dal P.S.C. (pag. 243) - tutti adempimenti non delegabili a norma dell'art. 1, comma 4-ter del predetto decreto.

IL CASO

Dell'illecito amministrativo di cui all'art. 5, 25 *septies* del D.Lgs. 8 giugno 2001 N. 231 perché, anche nel suo interesse, quale Presidente e Amministratore Delegato e quale Direttore Tecnico con funzioni di gestione e controllo del Cantiere per i lavori stradali di ammodernamento e adeguamento commettevano i fatti di reato di cui all'art. 40, comma 2, 589, comma 2, del codice penale, specificamente descritti ai capi che precedono.

Art. 256 D.Lgs. n. 152/2006

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (...) è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Articolo 260 D.Lgs. n. 152/2006 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.



DECRETO PENALE DI CONDANNA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le indagini preliminari,

Letti gli atti del procedimento sopra indicato, iscritto nel registro delle notizie di reato in data

Esaminata la richiesta del P.M. di emissione di decreto di condanna nei confronti di:

**PRODUZIONE E RELATIVO COMMERCIO DI SISTEMI DI
SOLLEVAMENTO E ANCORAGGIO PER GLI IMBALLI.**

Per aver, in qualità di legale rappresentante, svolto attività di
gestione di rifiuti speciali non pericolosi

IMPUTAZIONE
per il reato di cui all' art. 256 comma 1 lettera a) D.L.vo 152/2007 per aver,
in qualità di legale rappresentanza della , svolto attività
di gestione rifiuti speciali non pericolosi-segnatamente ti di

fibre tessili, in conto terzi, senza autorizzazione e nello specifico per conto della

Fibre tessili

**omma 1
e ad**

**qualità di
tto non
ri di fibre**

Per i fatti accertati in data 27.05.2011

Rilevato che il reato per il quale si procede è perseguibile d'ufficio (oppure perseguibile a querela di parte e la p.a. non si è opposta all'emissione di decreto penale di condanna) e che deve applicarsi solo la pena pecuniaria (in quanto la pena detentiva è sostituibile ex art.53 e ss L.n.689 del 1981 con pena pecuniaria).

Considerato che la penale responsabilità dell'imputato emerge dagli atti.

Rilevato che, tenuto conto degli elementi di cui all'art.133 cp, (considerate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva) appare equa la pena richiesta dal P.M. così determinata:

DECRETO PENALE DI CONDANNA
- art. 459 c.p.p. -

Attività: immobiliare

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le Indagini preliminari

Letto gli atti del procedimento n. iscritto nel registro delle notizie di reato

Esaminata la richiesta del Pubblico Ministero (.....)

chiede l'emissione di decreto di condanna nei confronti di: (.....)

**Utilizzava una cisterna sprovvista della vasca di
contenimento causando l'immissione del gasolio nella
roggia attigua.**

IMPUTATO

**della contravvenzione p. e p. dagli artt. 192 nr. 2 e 256 co. 21 in relazione all'art. 256 co. 1 lett. b) D.L.vo 152/2006,
perché, in qualità di legale rappresentante e", attraverso l'utilizzo di una cisterna sprovvista della
vasca di contenimento e contenente 280 litri di gasolio agricola,
cagionava l'immissione dei prodotti rifiuti pericolosi nel corso d'acqua denominato "....."**

DECRETO DI SEQUESTRO

- artt. 253 e segg. c.p.p. -

Il Pubblico Ministero
Tribunale di

Sost. Procuratore della Repubblica presso

Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe nei confronti di:

rappresentante

artt. 110 c.p. - 256 D. L.vo
152/06 riferito all'ingiustificato (e quindi, abusivo) abusivo stoccaggio di 976 mc. di
acque reflue e fanghi presso l'impianto di depurazione comunale sito in

Letto il verbale di sequestro (da intendersi in questa sede integralmente richiamato)
operato in data dai Carabinieri del Comando per la Tutela dell'Ambiente -
Nucleo Operativo ed Ecologico di e trasmesso a questo Ufficio con nota nr.

rilevato che non è intervenuta convalida del sequestro;

Ritenuta la necessità di acquisire al procedimento quanto indicato nel citato verbale (nr.
4 vasche di flocculazione , nr. 4 vasche di sedimentazione contenenti rispettivamente
mc. 560 e 416 di acque reflue e fanghi nonché n. 3 pozzetti ripartitori a servizio delle
predette vasche ed insistente il tutto nell' impianto di depurazione comunale sito in
trattandosi di corpi di reato la cui acquisizione è
necessaria al fine di accertare la natura dei liquidi stoccati e le modalità di gestione
dell'impianto

Visto l'art. 253 c.p.p.;

DISPONE

il sequestro di quanto sopra indicato, delegando per l'esecuzione Ufficiali di Polizia
Giudiziaria in servizio presso Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente -
Nucleo Operativo ed Ecologico di che cureranno la consegna di copia del
presente provvedimento all'interessato, se presente, avvertendolo della facoltà di farsi
assistere da un difensore.

CAPO C- IPOTESI DI REATO A CARICO DI:

- 1) ~~.....~~
- 2) ~~.....~~
- 3) ~~.....~~
- 4) ~~.....~~
- 5) ~~.....~~ &
- 6) ~~.....~~

Ritenuti responsabili, in concorso, delle violazioni di cui agli artt:

- 256 d.lgs. 152/2006 per aver smaltito in modo illecito presso area del depuratore di ~~.....~~ quantità imprecise di rifiuti speciali costituiti da detriti da demolizione provenienti da lavori eseguiti nei pressi del depuratore di ~~.....~~
- 260 dlgs 152/2006 per aver organizzato, con allestimento di uomini e mezzi un traffico illecito di rifiuti costituiti da detriti di demolizione (CER 170904) con le modalità di smaltimento di cui sopra

Art. 137 D.Lgs. n. 152/2006

Sanzioni penali

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.

Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

14

NOTA PRO-FORMA

*assistenza
alla fase dell'udienza preliminare.*

R.G. N.R. innanzi alla A.G. di

Onorari € 60.000,00=

*12,5% Rimborso forfettario spese generali
ex art. 8 D.M. 127/2004* € 7.500,00=

Spese corrispondente € 3.000,00=

Totale € 70.500,00=

Cassa Prev. Avv. 4 % € 2.820,00=

Imponibile € 73.320,00=

I.V.A. 20% € 14.664,00=

Totale € 87.984,00=

- Ritenuta d'acconto 20% su € 70.500,00 € 14.100,00=

Totale da corrispondere € 73.884,00=



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI . .

G. Nouzie di reato

**DECRETO DI CONVALIDA DI SEQUESTRO
ED INFORMAZIONE DI GARANZIA E SUL DIRITTO DI DIFESA DELLA PERSONA
SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI**
(artt. 354 COMMA II, 355 COMMA II, 369, 369 bis c.p.p.)

pubblico Ministero, .

gli atti del procedimento penale sopra indicato nei confronti di:

fatto dall'avv. /

già di cui all'art. a) DECRETO LEGISLATIVO del 2000 N. 74 Art. 8;

Art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

assoggettato/applicato all'imponibile relativo ai lavori eseguiti indicati nella fattura N
 un'aliquota Iva agevolata pari al 4% non spettante.

In realtà i lavori indicati in fattura, essendo stati eseguiti presso una nuova abitazione in fase di
 costruzione (seconda casa) per conto del sig. _____, in qualità di persona fisica, dovevano essere
 assoggettati ad aliquota Iva ordinaria pari al 10% e non agevolata come erroneamente applicata.

Nr. Fattura	Imponibile	Iva	
		Ordinaria	Agevolata
	8.000,00	800,00	320,00

Per quanto sopra la parte ha omesso di registrare un'imposta dovuta per €. 480,00 (Iva ordinaria
 meno Iva agevolata). Per tanto si ha:

IVA RELATIVA: €.480,00

RESPONSABILE DELLE VIOLAZIONI DESCRITTE NEL PRESENTE ATTO È DA INDIVIDUARSI
 LA PERSONA DEL SIG. 1 _____ RUBRICA MEGLIO GENERALIZZATO NELLA SUA

 RAPPRESENTANTE ;



**NOI PROTEGGIAMO I VOSTRI DIRITTI
ROLAND TUTELA LEGALE**



**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**